

**DECRETO 17 settembre 1996 , n. 561**

Regolamento concernente modificazioni al decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, contenente il regolamento di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio.

Vigente al: 9-7-2026

## IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA

DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la [legge 11 giugno 1971, n. 426](#), concernente la "Disciplina del commercio";

Visti, in particolare, gli [articoli 37](#) e [41 della legge](#)

[11 giugno 1971, n. 426](#), che demandano al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato la determinazione delle tabelle merceologiche e l'emanazione delle norme di esecuzione;

Visto l'[art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#);

Considerata la opportunità di apportare alcune modificazioni al [decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375](#), concernente le norme di esecuzione della [legge 11 giugno 1971, n. 426](#);

Sentito il parere delle organizzazioni nazionali del commercio, della cooperazione e del turismo;

Udito il parere n. 727/96 del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 4 luglio 1996;

Vista la comunicazione fatta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. 381403 dell'8 agosto 1996;

## ADOTTA

il seguente regolamento:

### Art. 1

Tabelle merceologiche per rivendite di generi di monopolio e distributori di carburante

1. Le tabelle merceologiche per i titolari di rivendite di generi di monopolio e di titolari di impianti di distribuzione automatica di carburanti, istituite dall'[art. 56, comma 9, del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375](#), e contenute nell'allegato 9 di tale decreto, sono sostituite da quelle contenute nell'allegato 1 al presente regolamento.

2. Coloro che all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento sono titolari delle vecchie tabelle di cui al comma 1 hanno titolo a che l'iscrizione e l'autorizzazione siano modificate d'ufficio in relazione alle nuove tabelle previste.

### Art. 2

(( ARTICOLO ABROGATO DAL [D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 114](#)))

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 17 settembre 1996

Il Ministro: BERSANI Visto, il Guardasigilli: FLICK

Registrato alla [Corte dei conti il 22 ottobre 1996](#)

Registro n. 1 Industria, foglio n. 188

ALLEGATO 1

(art. 1, comma 1)

TABELLA PER TITOLARI DI RIVENDITE

DI GENERI DI MONOPOLIO

Articoli per fumatori.

Franco bolli da collezione e articoli filatelici.

Moduli e stampati in genere, per comunicazioni e richieste ad enti vari, moduli per contratti.

Tessere prepagate per servizi vari.

Articoli di cancelleria e cartoleria (compresi materiali di consumo per computers e fax).

Articoli di bigiotteria (articoli prodotti ad imitazione della gioielleria per l'abbigliamento e l'ornamento della persona in metallo o pietra non preziosi) quali spille, fermagli, braccialetti, catene, ciondoli, collane, bracciali, anelli, perle, pietre e vetri colorati, orecchini, bottoni, da collo e da polso, gemelli da polso, fermacravatte, portachiavi e simili.

Pellicole fotocinematografiche, compact disc, musicassette e video-cassette da registrare.

Lampadine, torce elettriche, pile, prese e spine (elettriche e telefoniche).

Articoli per la cura e l'igiene della persona, nonché prodotti cosmetici e di profumeria.

Articoli di pelletteria (escluse calzature, valigeria e borsetteria).

Articoli di chincaglieria purché realizzati in materiali non preziosi (a titolo di esempio: pietre e vetri colorati, bottoni, temperini, portachiavi ecc.).

Pastigliaggi vari (caramelle, confetti, cioccolatini, gomme americane e simili).

Fazzoletti, piatti, posate, bicchieri "usa e getta" e simili.

Detersivi, insetticidi in confezioni originali, deodoranti.

Articoli sportivi (esclusi capi di abbigliamento e calzature) inclusi gli articoli da pesca per dilettanti, distintivi sportivi.

Articoli ricordo (esclusi gli articoli di oreficeria).

Carte geografiche e stradali, mappe e guide turistiche su qualsiasi supporto realizzate.

Giocattoli (escluse le biciclette), articoli per festività o ricorrenze a carattere civile e/o religioso, articoli per feste, giochi di società, giochi pirici.

Fiori e piante artificiali.

Articoli per la cura e la manutenzione delle calzature.

Callifughi, cerotti, garze, siringhe, profilattici, assorbenti igienici, pannolini per bambini, cotone idrofilo, disinfettanti (alcool denaturato, acqua ossigenata, tintura di iodio e simili).

Orologi a batteria in materiali non preziosi.

Articoli per il cucito, il ricamo ed i lavori a maglia.

---

#### TABELLA PER I TITOLARI DI IMPIANTI

##### DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI CARBURANTI

Ricambi e accessori per i veicoli, compresi i prodotti per la manutenzione e la protezione, le pile e le torce elettriche, le borse di pronto soccorso, catene da neve, corde elastiche per fissaggio bagagli, portabagagli, portasci, spoiler, frangisole, shampoo per auto.

Carte geografiche e stradali, mappe e guide turistiche su qualsiasi supporto realizzate, manuali tecnici per auto, impermeabili tascabili pronto impiego.

Specchi, pettini, forbici, nastri, spazzole, ventagli, necesseires per viaggio e per toletta, purché in metalli e materie non preziosi.

Pellicole fotocinematografiche, compact disc, musicassette e video-cassette registrate o da registrare.

Articoli per la cura e l'igiene della persona, nonché prodotti cosmetici e di profumeria.

Articoli di pelletteria (escluse le calzature, la valigeria e la borsetteria).

Apriscatole, levacapsule, tagliacarte in metalli e materie non preziosi.

Spaghi, turaccioli, stuzzicadenti.

Fazzoletti, piatti, posate, bicchieri "usa e getta" e simili.

Callifughi, cerotti, garze, siringhe, profilattici, assorbenti igienici, pannolini per bambini, cotone idrofilo, disinfettanti, (alcool denaturato, acqua ossigenata, tintura di iodio e simili).

Articoli ricordo (esclusi gli articoli di oreficeria).